



COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 549 DEL 21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO:	Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI PER MANCATO RISPETTO DELL' OBBLIGO DI MASCHERINE FACCIALI (ORDINANZA SINDACALE N. 458 DEL 14/9/2020)
-----------------	--

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 458 del 14.9.2020 avente ad oggetto "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 obbligo di mascherine facciali in aree pubbliche e/o aperte al pubblico su tutto il territorio comunale fino al 07/10/2020"

DATO ATTO che all'interno del territorio comunale sono presenti casi di positività al COVID19 ;

RITENUTO altresì di dover intensificare l'obbligo di utilizzo di mascherine all'interno dei locali ad uso commerciale , significando che il mancato rispetto della norma di cui all'ordinanza sindacale n. 458/2020 accertata da parte di Agenti delle Forze dell'Ordine , comporta la chiusura della stessa attività per 5 (cinque) giorni;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, 16 luglio 2020, n.76;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID- 19 ed in particolare l'Ordinanza n. 59 dell'8 agosto 2020 recante "Disposizioni attuative del DPCM 7 agosto 2020;

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità, per gli Organi competenti, di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, , recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020, di proroga, con le modifiche

di cui all'art. 1 comma 4, a tutto il 7 ottobre 2020 delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, confermando altresì l'efficacia sino al 7 ottobre 2020, delle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le proprie Ordinanze n. 324 del 29.07.2020, n. 339 del 14.08.2020 e n. 340 del 14.08.2020 relative all'obbligo di utilizzo delle mascherine facciali all'interno del territorio comunale;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Diamante;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

CHE all'interno delle attività commerciali dove viene accertato il mancato rispetto della norma di cui all'ordinanza sindacale n. 458 del 14.9.2020 (mancato uso delle mascherine) verificata da parte della Polizia Municipale e degli altri Agenti della Forza pubblica, comporta la chiusura della stessa attività commerciale per 5 (cinque) giorni consecutivi.

1. **Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica**, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

DISPONE

CHE copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Al Presidente della Regione Calabria;
- Alla Prefettura di Cosenza;
- Alla Questura di Cosenza
- Al Comando della Guardia di Finanza di Scalea
- Alla Stazione Carabinieri di Diamante;
- al Corpo di Polizia Locale Sede.
- Responsabile del Settore Commercio del comune di Diamante

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalle Residenza Municipale,
21 settembre 2020



IL SINDACO

Sen. Ernesto MAGORNO